

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

422/2018/R/EEL

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO, PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A. AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 300/2017/R/EEL, RELATIVO AL PROGETTO PILOTA PER LA PARTECIPAZIONE DI UNITÀ VIRTUALI MISTE AL MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD). ADEGUAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 300/2017/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1030^a del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 2015/1222 della Commissione europea, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea, del 2 agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: Regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione europea, del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (Regolamento *balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e i suoi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11, che avvia un procedimento per la revisione della regolazione del servizio di dispacciamento con particolare riferimento alla gestione della generazione distribuita;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 agosto 2014, 412/2014/R/efr, che avvia un procedimento per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14 in materia di efficienza energetica;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante "Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), di avvio di un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea in materia in corso di evoluzione;
- la deliberazione dell'Autorità 4 gennaio 2016, 1/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel) recante "Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo, tramite l'istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il *balancing code* europeo";
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 372/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 583/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 583/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 383/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 402/2018/R/eel;
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera trasmessa da Terna all'Autorità, in data 1 agosto 2018, recante il regolamento del progetto pilota per la partecipazione delle unità virtuali abilitate miste a MSD (di seguito: lettera dell'1 agosto 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 393/2015/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per la riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall’Autorità nel Quadro strategico 2015-2018 e con la normativa europea allora in corso di definizione (regolamenti europei sul bilanciamento elettrico sull’esercizio del sistema elettrico) o in fase di attuazione (Regolamento CACM); in tale procedimento sono confluiti anche tutte le attività e i provvedimenti finalizzati all’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 102/14, per la parte relativa al dispacciamento elettrico;
- con la deliberazione 300/2017/R/eel, nelle more della redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), l’Autorità ha previsto una prima apertura di MSD, tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la riforma organica del dispacciamento e per rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento;
- i progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel:
 - sono individuati da Terna previa consultazione e successivamente inviati all’Autorità per l’approvazione;
 - ove non diversamente specificato, sono basati sull’attuale classificazione delle unità di produzione e di consumo, ivi incluso il concetto di rilevanza per la partecipazione ai mercati, al fine di consentirne l’avvio in tempi brevi senza richiedere significativi interventi sui sistemi per la gestione del dispacciamento; sono tuttavia permesse forme di aggregazione ulteriori rispetto a quelle già consentite, sia con riferimento alle unità, rilevanti e non rilevanti, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale, sia con riferimento alle unità non rilevanti, di produzione e di consumo;
 - non prevedono forme di incentivazione economica a favore degli utenti del dispacciamento per l’esecuzione dei progetti pilota; gli operatori coinvolti potranno comunque beneficiare della remunerazione delle risorse di dispacciamento prevista dalla regolazione, comprensiva di quella derivante da eventuali procedure di approvvigionamento a termine;
 - non riguardano le unità di consumo e le unità di produzione rientranti rispettivamente nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico (di seguito: AU) e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE);
- più in dettaglio, con la deliberazione 300/2017/R/eel l’Autorità ha previsto che i progetti pilota possano riguardare:
 - a) la partecipazione volontaria a MSD delle unità di produzione rilevanti ad oggi non abilitate (ivi inclusi i sistemi di accumulo equiparati alle unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel). Esse, in generale e fatto salvo quanto diversamente indicato nel punto b4), partecipano a MSD singolarmente con riferimento al medesimo punto di dispacciamento valido per la partecipazione ai mercati dell’energia e per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi. La controparte per la fornitura delle risorse di

dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il *Balance Service Provider* (di seguito: BSP);

- b) la partecipazione volontaria a MSD delle unità di produzione non rilevanti (ivi inclusi i sistemi di accumulo equiparati alle unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e della domanda. Esse partecipano a MSD su base aggregata, costituendo le Unità Virtuali Abilitate (UVA) secondo quanto meglio declinato nel seguito. Al riguardo, i perimetri geografici di aggregazione non possono eccedere la zona di mercato e sono definiti da Terna in coerenza con il modello di rete utilizzato dall'algoritmo per la selezione delle offerte accettate su MSD, in modo tale che la movimentazione delle unità incluse nelle UVA non comporti violazioni di vincoli di rete. Le UVA si dividono in:
- b1) unità virtuali abilitate di produzione (UVAP), caratterizzate dalla presenza di sole unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), inclusi i sistemi di accumulo, inserite in contratti di dispacciamento diversi. Esse rilevano solamente per la partecipazione a MSD, mentre ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e, conseguentemente, ai fini della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, le unità incluse in tali tipologie di UVA continuano a rimanere inserite nei punti di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti già oggi esistenti. La controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è il BSP che può essere distinto dall'utente del dispacciamento; il BSP è quindi responsabile per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento;
 - b2) unità virtuali abilitate di consumo (UVAC), caratterizzate dalla presenza di sole unità di consumo inserite in contratti di dispacciamento diversi. Esse rilevano solamente per la partecipazione a MSD, mentre ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e, conseguentemente, ai fini della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, le unità incluse in tali tipologie di UVA continuano a rimanere inserite nei punti di dispacciamento per unità di consumo già oggi esistenti. La controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è il BSP che può essere distinto dall'utente del dispacciamento; il BSP è quindi responsabile per il mancato rispetto degli ordini di dispacciamento;
 - b3) unità virtuali abilitate miste (UVAM), caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), inclusi i sistemi di accumulo, sia di unità di consumo. Esse rilevano sia per la partecipazione a MSD sia per la partecipazione ai mercati dell'energia e, pertanto ad esse è associato un punto di dispacciamento di nuova costituzione. La controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il BSP;

- b4) unità virtuali abilitate nodali (UVAN), caratterizzate dalla presenza di unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria ai sensi del Codice di rete e/o non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), ed eventualmente anche di unità di consumo, sottese allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale. Anche queste rilevano sia per la partecipazione a MSD sia per la partecipazione ai mercati dell'energia e, pertanto, ad esse è associato un punto di dispacciamento di nuova costituzione. La controparte per la fornitura delle risorse di dispacciamento è l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento sempre coincidente con il BSP;
- c) l'utilizzo di sistemi di accumulo, in particolare in abbinamento a unità di produzione rilevanti abilitate alla partecipazione a MSD al fine di ottimizzare la fornitura di risorse di dispacciamento nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice di rete;
- d) ulteriori criteri per la ridefinizione delle unità di produzione rilevanti sottoposte ad abilitazione obbligatoria ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e a MSD, anche per il tramite di aggregazione di diverse sezioni connesse allo stesso nodo della rete di trasmissione nazionale;
- e) le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione); sono esclusi i servizi di riserva primaria, riserva secondaria, riserva terziaria, risoluzione delle congestioni e bilanciamento;
- f) forme di approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento, da espletare secondo procedure concorrenziali coerenti con quanto previsto dalla deliberazione 111;
- g) altri aspetti che Terna ritenga utile sperimentare, previa approvazione dell'Autorità;
- per quanto riguarda la regolazione economica, la deliberazione 300/2017/R/eel ha previsto che:
 - per i punti di dispacciamento per unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria, l'intero ammontare degli sbilanciamenti effettivi sia valorizzato tramite i prezzi di sbilanciamento base di cui al comma 40.3 della deliberazione 111;
 - per le unità incluse nelle UVAP e nelle UVAC, gli sbilanciamenti effettivi siano valorizzati con riferimento ai punti di dispacciamento per unità non rilevanti di cui all'articolo 10 della deliberazione 111 cui dette unità appartengono e sulla base della disciplina agli stessi applicabile;
 - per le unità incluse nelle UVAM o nelle UVAN, le modalità di remunerazione delle offerte presentate sui mercati dell'energia, le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi riferiti al punto di dispacciamento di nuova costituzione e le modalità di applicazione dei corrispettivi di dispacciamento siano definite con apposito provvedimento dell'Autorità contestualmente all'approvazione dei relativi progetti pilota;

- nella parte motiva della deliberazione 583/2017/R/eel, tramite cui è stato approvato il regolamento relativo al progetto pilota per la partecipazione della generazione distribuita, come UVAP, a MSD, l’Autorità ha ritenuto opportuno:
 - effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla possibilità di includere nelle UVAP anche i punti di immissione rientranti nei punti di dispacciamento del GSE al fine di ampliare le risorse che possono essere offerte su MSD senza rilevanti complessità gestionali, purché il BSP sia un soggetto diverso dal GSE (tenendo conto della sua funzione sistemica);
 - che Terna proponesse, nell’ambito dei progetti pilota, innovazioni regolatorie ulteriori rispetto a quelle già previste dalla deliberazione 300/2017/R/eel quali: i) la possibilità di definire aggregati anche nel caso di unità di produzione rilevanti oggetto di abilitazione volontaria; ii) la possibilità di prevedere che anche le UVAM, come già avviene nel caso di UVAC e UVAP, possano essere caratterizzate dalla presenza di unità di consumo e unità di produzione inserite in contratti di dispacciamento diversi;
- la deliberazione 574/2014/R/eel ha previsto che, nel caso in cui i prelievi di energia elettrica in un punto di connessione siano destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari e i sistemi di accumulo, non trovino applicazione le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema; e che nel caso in cui, per ogni punto di connessione, i prelievi di energia elettrica siano destinati anche ad alimentare unità di consumo trovino normale applicazione le tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Terna, con lettera dell’1 agosto 2018, ha trasmesso all’Autorità la documentazione relativa a un progetto pilota per la partecipazione delle UVAM a MSD, come aggiornata a seguito della consultazione con gli operatori, recante:
 - il regolamento relativo all’abilitazione e partecipazione a MSD delle UVAM con i relativi requisiti tecnici;
 - la procedura per l’approvvigionamento a termine di risorse di bilanciamento offerte dalle UVAM;
 - le osservazioni formulate dagli operatori nell’ambito della consultazione;
- la proposta di Terna di cui al precedente punto prevede la partecipazione a MSD delle UVAM:
 - ciascuna caratterizzata, alternativamente:
 - a) dalla presenza di unità di produzione non rilevanti, di unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione alla rete con una o più unità di consumo purché la potenza immessa al punto di connessione non sia superiore a 10 MVA, e di unità di consumo (le unità di produzione includono anche i sistemi di accumulo assimilati ad unità di produzione ai sensi della deliberazione

- 574/2014/R/eel); in tale caso il perimetro di aggregazione è definito da Terna nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel;
- b) dalla presenza di unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione alla rete con unità di consumo e aventi potenza immessa al punto di connessione superiore a 10 MVA; in tale caso il perimetro di aggregazione coincide con l'insieme delle unità di produzione e delle unità di consumo sottese al punto di connessione medesimo;
- le cui unità di produzione e/o di consumo possano essere inserite in contratti di dispacciamento diversi;
 - le cui unità di produzione possano essere inserite nel contratto di dispacciamento del GSE, purché il BSP sia un soggetto diverso dal GSE;
 - le cui unità di consumo associate non siano inserite nel contratto di dispacciamento dell'AU;
 - il cui perimetro di aggregazione, definito da Terna, assuma rilievo solamente per la partecipazione a MSD senza modificare i perimetri di aggregazione che identificano i punti di dispacciamento ai fini della partecipazione a MGP e MI e ai fini della regolazione degli sbilanciamenti;
 - il cui titolare, responsabile della partecipazione a MSD, sia il soggetto che svolge il ruolo di BSP;
 - aventi ciascuna una capacità modulabile, a salire o a scendere, almeno pari a 1 MW;
 - abilitate alla fornitura della risoluzione delle congestioni a programma, della riserva terziaria rotante e di sostituzione e delle risorse per il bilanciamento;
 - in grado di modulare in incremento (riduzione) l'immissione o modulare in riduzione (incremento) il prelievo entro 15 minuti dalla ricezione dell'ordine di dispacciamento di Terna per i servizi di risoluzione della congestioni, riserva terziaria rotante e servizio di bilanciamento, e sostenere tale modulazione almeno per 2 ore consecutive;
 - in grado di modulare in incremento (riduzione) l'immissione o modulare in riduzione (incremento) il prelievo entro 120 minuti per il servizio di riserva terziaria di sostituzione, e sostenere tale modulazione almeno per 8 ore consecutive;
 - che rispettano gli ulteriori requisiti tecnici identificati da Terna ai fini dell'abilitazione (quali, per esempio, la definizione per ciascuna UVAM di un punto di controllo fisico, cioè un punto presidiato con continuità che possa ricevere gli ordini di dispacciamento inviati da Terna e dal quale tali ordini siano attuabili; l'installazione presso il punto di controllo fisico dell'unità di strumenti software forniti da Terna per la ricezione degli ordini di dispacciamento e di un sistema di comunicazione telefonica continuamente presidiato);
 - per le quali il BSP sia in grado di rilevare (o stimare) le misure di immissione/prelievo totali (a livello di aggregato), inviandole in tempo reale a

Terna con periodicità pari a 4 secondi. A tal fine, il BSP rileva le misure relative a ogni punto di connessione inserito nell'UVAM:

- i) ogni 4 secondi nel caso di punti di prelievo aventi potenza superiore a 1 MW e di punti di immissione aventi potenza superiore a 250 kW;
 - ii) ogni 60 secondi nel caso degli altri punti di connessione;
- nella lettera dell'1 agosto 2018, Terna ha, altresì, evidenziato che, in considerazione dei tempi necessari per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici a supporto, l'attuazione del progetto pilota relativo alle UVAM potrà decorrere non prima del 1 novembre 2018;
 - nella procedura relativa all'approvvigionamento a termine delle risorse di bilanciamento offerte dalle UVAM, oltre a quanto già richiamato nei punti precedenti, Terna ha proposto che, in conseguenza della stipula dei relativi contratti a termine:
 - i titolari delle UVAM debbano impegnarsi a presentare su MSD offerte per il bilanciamento a salire per un quantitativo di risorse almeno pari alla Quantità Assegnata (ovvero il quantitativo di risorse di dispacciamento a termine per il quale il BSP è risultato assegnatario), per almeno 2 ore consecutive nella fascia tra le ore 14.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ad un prezzo non superiore allo *strike price*, posto pari a 400 €/MWh;
 - le risorse vengano remunerate tramite il riconoscimento di un corrispettivo fisso e un corrispettivo variabile, fermo restando il rispetto dell'impegno di offerta per almeno il 70% dei giorni in cui vige l'obbligo per ogni mese. Il corrispettivo fisso viene definito in esito ad un'asta al ribasso di tipo *pay as bid* rispetto a un valore massimo posto pari a 30.000 €/MW/anno (il corrispettivo unitario effettivamente erogato è pari al precedente valore risultante dalla procedura concorsuale ripartito su base giornaliera moltiplicato per il rapporto tra il numero di ore consecutive, comprese tra un minimo di 2 e un massimo di 4, a cui sono riferite le offerte e un numero di ore pari a 4; il corrispettivo complessivo effettivamente erogato è pari alla somma dei corrispettivi unitari riferiti ai giorni in cui sono stati rispettati gli obblighi di offerta); il corrispettivo variabile, pari al prezzo offerto dal BSP nel MSD, viene riconosciuto solamente in caso di attivazione delle risorse su MSD e limitatamente alle quantità accettate su detto mercato;
 - alcuni operatori, durante la consultazione del progetto pilota per l'abilitazione delle UVAM a MSD, hanno evidenziato alcuni aspetti di natura regolatoria e, in particolare, che:
 - l'obbligo dell'esplicito assenso, rilasciato dagli utenti del dispacciamento al BSP, per l'abilitazione delle UVA rappresenti un ostacolo allo sviluppo delle unità virtuali;
 - potrebbe essere opportuno effettuare un approvvigionamento a termine con prodotti di differente durata temporale: ad esempio, si potrebbe prevedere un'asta madre annuale per l'approvvigionamento del quantitativo di fabbisogno comune ai diversi mesi dell'anno seguita da una serie di aste complementari

successive per periodi di consegna trimestrali e mensili ad integrazione del quantitativo precedentemente approvvigionato mediante l'asta madre.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli articoli da 40 a 53 del Regolamento SO GL contengono disposizioni in materia di scambio dati strutturali, schedulati e in tempo reale fra TSO, DSO, impianti di produzione e *demand response facilities* connessi alla rete di trasmissione o alle reti di distribuzione; in particolare l'articolo 40 introduce criteri generali di carattere procedurale, mentre gli articoli successivi definiscono le informazioni minime oggetto dello scambio;
- in relazione agli aspetti nazionali, gli articoli da 41 a 53 del Regolamento SO GL, recanti le informazioni minime oggetto dello scambio, entreranno in vigore il 14 marzo 2019 (18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento SO GL avvenuta in data 14 settembre 2017); sempre entro la medesima scadenza dovranno essere definite le modalità procedurali dello scambio dati ai sensi dell'articolo 40(7) del regolamento stesso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare la deliberazione 300/2017/R/eel, al fine di consentire, come già ipotizzato da Terna nel relativo progetto pilota inviato all'Autorità, la presenza, all'interno delle UVAM, di:
 - unità di produzione rilevanti diverse da quelle oggetto di abilitazione obbligatoria, purché condividano il punto di connessione alla rete con unità di consumo;
 - unità di consumo e unità di produzione inserite in contratti di dispacciamento diversi, dando continuità a quanto già previsto nel caso di UVAP e UVAC;
 - unità di produzione inserite nel contratto di dispacciamento del GSE, fermo restando il fatto che il BSP sia un soggetto diverso dal GSE;
- permettere, durante una fase di sperimentazione di durata biennale, l'approvvigionamento a termine di risorse di bilanciamento a salire per il tramite di UVAM; precisare, altresì, che, ai fini del richiamato approvvigionamento a termine, Terna organizzi procedure concorsuali relative a prodotti al più di durata annuale, anche tenendo conto delle proposte emerse durante la consultazione;
- confermare, almeno per il primo periodo di applicazione del progetto pilota relativo alle UVAM, l'obbligo dell'assenso, rilasciato dagli utenti del dispacciamento al BSP, per l'abilitazione delle UVA di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettera d), punto vi., della deliberazione 300/2017/R/eel, in quanto appare ancora necessario garantire l'interlocuzione tra il BSP e gli utenti del dispacciamento nel cui contratto ricadono le unità di consumo e le unità di produzione facenti parte dell'UVA; accogliere, tuttavia, parzialmente le richieste sollevate da alcuni operatori nel corso della consultazione, ammettendo che il richiamato assenso possa anche avvenire in forma implicita (c.d. silenzio assenso), decorsi 10 giorni dalla data di ricevimento

della richiesta inoltrata dal BSP secondo modalità che consentano di identificare la data medesima;

- valutare e definire con successivo provvedimento le modalità di applicazione delle tariffe di trasmissione e di distribuzione, nonché dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema al prelievo di energia elettrica destinata all'alimentazione dei sistemi di accumulo nel caso in cui, per ogni punto di connessione, i prelievi di energia elettrica siano destinati anche ad alimentare unità di consumo; appare infatti opportuno valutare la possibilità di non applicare le richiamate componenti tariffarie all'energia elettrica prelevata da sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione, anche nel caso in cui tali sistemi siano abbinati a unità di consumo (ivi inclusi i sistemi di accumulo su automobili elettriche destinati ad applicazioni del tipo *vehicle to grid*);
- approfondire ed eventualmente rivedere, contestualmente all'implementazione delle disposizioni in materia di scambio dati di cui agli articoli da 40 a 53 del Regolamento SO GL, anche le condizioni, le modalità e le tempistiche relative allo scambio dati tra il BSP e i singoli utenti inclusi negli aggregati gestiti dal medesimo ai fini della partecipazione a MSD; ciò con l'obiettivo di valutare potenziali sinergie relative al più ampio tema dello "scambio dati", riducendone i costi;
- approvare il progetto pilota relativo alla partecipazione delle UVAM a MSD trasmesso da Terna all'Autorità con lettera dell'1 agosto 2018, come risultante dalle modifiche e dalle integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto disposto dal presente provvedimento

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 300/2017/R/eel nei seguenti punti:
 - al comma 1.1, le parole "unità virtuali abilitate miste (UVAM), caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), inclusi i sistemi di accumulo, sia di unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti)" sono sostituite dalle seguenti:
"unità virtuali abilitate miste (UVAM), caratterizzate dalla presenza sia di unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili) e/o unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione con unità di consumo, sia di unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti). Rientrano anche i sistemi di accumulo, equiparati alle unità di produzione come previsto dalla deliberazione 574/2014/R/eel";
 - al comma 2.3, il punto v. è sostituito dal seguente: "
v. forme di approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento, da espletare secondo procedure concorrenziali";
 - al comma 3.2, il punto ii. è sostituito dal seguente: "

- ii. non risultino essere inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico”;
- al comma 3.3, lettera c), le parole “le UVAP e le UVAC” sono sostituite dalle parole “le UVAP, le UVAC e le UVAM”;
 - al comma 3.3, lettera d), le parole “le UVAM e” e le parole “alle UVAM e” sono soppresse;
 - al comma 3.3, lettera g):
 - le parole “le UVAM includono i punti di immissione relativi a unità di produzione non rilevanti (inclusi i sistemi di accumulo assimilati ad unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e i punti di prelievo relativi ad unità di consumo che rispettino i seguenti requisiti:” sono sostituite dalle seguenti: “le UVAM includono sia i punti di immissione relativi a unità di produzione non rilevanti e/o unità di produzione rilevanti non obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione con unità di consumo, sia i punti di prelievo relativi a unità di consumo che rispettino i seguenti requisiti.”;
 - il punto i. è soppresso;
 - al punto ii. sono aggiunte le seguenti parole: “Tale perimetro, nel caso in cui siano presenti unità di produzione rilevanti non già obbligatoriamente abilitate che condividono il punto di connessione alla rete con unità di consumo e aventi potenza immessa al punto di connessione superiore a 10 MVA, coincide con l’insieme delle unità di produzione e delle unità di consumo sottese al punto di connessione medesimo.”;
 - al comma 3.4, lettera b), le parole “delle UVAM e” sono soppresse;
 - al comma 3.4, lettera c), le parole “nel caso delle UVAP e delle UVAC” sono sostituite dalle parole “nel caso delle UVAP, delle UVAC e delle UVAM”;
 - al comma 3.4, lettera d):
 - al punto i., le parole “nelle UVAP e nelle UVAC” sono sostituite dalle parole “nelle UVA”;
 - al punto ii., le parole “da una UVAP o da una UVAC” sono sostituite dalle parole “da una UVA”;
 - ai punti iii. e iv., le parole “nel caso delle UVAC” sono sostituite dalle parole “nel caso di unità di consumo”;
 - ai punti iii. e iv., le parole “nel caso delle UVAP” sono sostituite dalle parole “nel caso di unità di produzione”;
 - il punto vi. è sostituito dal seguente:

“l’assenso, rilasciato dagli utenti del dispacciamento al BSP in forma esplicita ovvero implicita per silenzio assenso decorsi dieci giorni dalla richiesta, è condizione necessaria per l’abilitazione delle UVA”;
 - al comma 3.8, lettera c):
 - le parole “per le unità incluse nelle UVAP e nelle UVAC” sono sostituite dalle parole “per le unità non rilevanti incluse nelle UVAP, nelle UVAC e nelle UVAM”;

- le parole “per unità non rilevanti” sono soppresse;
 - al comma 3.8, lettera d), le parole “nelle UVAM o” sono soppresse;
 - al comma 3.8, lettera g):
 - dopo le parole “unità di produzione rilevante oggetto di abilitazione volontaria” sono aggiunte le seguenti “non rientrante in una UVAM”;
 - le parole “l’UVA” sono sostituite dalle seguenti “la medesima unità di produzione”;
2. di prevedere l’approvvigionamento a termine di risorse di bilanciamento per il tramite di UVAM durante una fase di sperimentazione di durata biennale, nonché di precisare che, ai fini del richiamato approvvigionamento a termine, Terna organizzi procedure concorsuali relative a prodotti al più di durata annuale, anche tenendo conto delle proposte emerse durante la consultazione;
 3. di approvare il progetto pilota per la partecipazione delle UVAM a MSD trasmesso da Terna all’Autorità con lettera del 1 agosto 2018, prevedendo che Terna apporti le modifiche e integrazioni conseguenti a quanto disposto dal presente provvedimento;
 4. di prevedere che, ai fini dell’applicazione del progetto pilota per la partecipazione delle UVAM a MSD, Terna si possa avvalere dei dati disponibili presso il Sistema Informativo Integrato (SII), secondo modalità concordate tra Terna e Acquirente Unico;
 5. di prevedere che Terna pubblichi sul proprio sito internet il progetto pilota per la partecipazione delle UVAM a MSD, comprensivo di tutte le parti che lo compongono;
 6. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.a.;
 7. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il testo della deliberazione 300/2017/R/eel come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE